

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 5462/3108 REP.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata **"Cooperativa Sociale ISIDE"**.

ART. 2 - SEDE E DURATA DELLA COOPERATIVA

La sede sociale è fissata nel comune di Venezia.

Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, la cooperativa potrà istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e decidere il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La cooperativa avrà la durata fino all'anno 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso delle socie dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO SOCIALI

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- 1) ottenere in capo alle socie le migliori condizioni sociali, economiche e professionali;
- 2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- 3) concorrere anche in collegamento con gli enti pubblici, alla gestione e promozione di servizi socio-sanitari ed educativi, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini;
- 4) porre in essere attività volte alla prevenzione e al contrasto delle varie forme di violenza e di maltrattamento principalmente contro donne e minori, nonché volte alla prevenzione e al contrasto delle varie forme di disagio e di emarginazione, e inoltre di porre in essere attività di tipo socio sanitario ed educativo volte in generale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

ART. 4 - OGGETTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi delle socie come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) progettare, promuovere, coordinare e gestire iniziative di sostegno psicologico, di formazione di carattere culturale, sociale, pedagogico a favore di donne di minori e di persone in genere che vivono una situazione di maltrattamento e disagio nel contesto familiare;
- b) progettare, promuovere, coordinare e gestire iniziative di carattere culturale, di sostegno psicologico e di formazione a favore di donne, minori immigrati e persone che vivono situazioni di disagio in genere;
- c) progettare, organizzare e gestire centri d'ascolto e d'intervento per il sostegno e lo sviluppo sociale e psicologico principalmente di donne, giovani, adolescenti e dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- d) progettare e gestire case e comunità per donne maltrattate e per persone che

vivono situazioni di disagio familiare e non;

- e) progettare e gestire osservatori sul mercato del lavoro e iniziative di pari opportunità;
- f) progettare, promuovere, coordinare e gestire iniziative di carattere culturale, di sostegno e di formazione nella realtà carceraria;
- g) svolgere attività di ricerca e d'interesse culturale e sociale funzionale agli scopi sociali di cui all'articolo precedente;
- h) promuovere e organizzare iniziative pubbliche, conferenze, incontri, dibattiti, cineforum, corsi di formazione ed altre iniziative analoghe sui temi della condizione della donna, dei minori, della vita familiare e di ogni altra tematica riferibili agli scopi sociali;
- i) progettare, promuovere ed attuare interventi di prevenzione anche in ambito scolastico;
- j) promuovere corsi di formazione e riqualificazione professionale, finalizzati al perseguimento degli scopi sociali e riguardanti materie e tematiche inerenti agli stessi;
- k) offrire consulenza di tipo socio sanitario ed educativo a soggetti privati e a enti privati e pubblici;
- l) assistere a domicilio famiglie e soggetti in genere che si trovino in situazione di disagio e di bisogno, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;
- m) l'assistenza di cui sopra, anche in casi di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- n) gestire e/o promuovere su concessione di enti pubblici e/o privati, asili nido e infantili, gruppi famiglia, centri culturali assistenziali e ricreativi;
- o) provvedere all'acquisto di strumenti e attrezzature utili al perseguimento degli scopi sociali;
- p) promuovere la crescita culturale, professionale delle socie, favorendone la formazione professionale al fine di qualificarne le prestazioni, anche attraverso la gestione di corsi a loro rivolti;
- q) svolgere in genere ogni altra attività e servizio socio sanitario ed educativo che sia ritenuta utile e funzionale al perseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività la cooperativa potrà collaborare con enti pubblici e privati.

La cooperativa perseguirà gli scopi di cui all'art. 3 e svolgerà le attività di cui al presente articolo:

- garantendo in capo alle socie una continuità di occupazione lavorativa, nei limiti delle occasioni offerte dal mercato;
- garantendo inoltre, sempre in capo alle socie, trattamenti retributivi adeguati in relazione alla quantità ed al tipo di lavoro svolto.

La cooperativa, sempre in ordine al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 e del perseguimento delle attività di cui al presente articolo, potrà promuovere e/o assumere attività connesse e affini.

Visti gli scopi sopra esposti, la cooperativa si definisce cooperativa di solidarietà sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti dalle socie finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

La cooperativa potrà aprire sedi secondarie e succursali ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e le socie saranno definiti da appositi regolamenti interni approvati dall'assemblea sociale.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, avallo e fideiussione anche a favore delle socie.

TITOLO III SOCIE

ART. 5 - SOCIE ORDINARIE

Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere socie persone fisiche e cooperative o altre persone giuridiche che si impegnino a collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono assumere la qualifica di socia coloro che sono in grado, per requisiti di professionalità e per attitudini personali, di contribuire allo svolgimento delle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono altresì esservi socie volontarie, le quali prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Non possono essere socie coloro che partecipano a imprese e società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCIE

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di socie ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero delle socie ammesse alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale delle socie cooperatrici.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

- a) in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) e, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza della socia a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo stabilito dalla legge in cinque anni.

La socia appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altre socie.

I voti espressi dalle socie appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme delle socie presenti ovvero rappresentate in assemblea.

Le socie appartenenti alla categoria speciale non possono essere elette nell'organo

amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis cod. civ..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 5 del presente statuto, la socia appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione della socia appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 5 del presente statuto:

per le socie appartenenti alla categoria speciale di cui alla lettera a) del presente articolo:

1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

per le socie appartenenti alla categoria speciale di cui alla lett. b) del presente articolo:

1) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

2) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

3) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, la socia appartenente alla speciale categoria potrà essere esclusa dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari alle socie ordinarie.

Qualora intenda essere ammessa a godere dei diritti che spettano alle socie ordinarie, la socia appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata a cura delle amministratrici nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessata la deliberazione di esclusione.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socia dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

3) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il comma 2, dell'art. 2522 cod. civ., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda proposta da società, associazioni o enti, dovrà essere allegata la copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alle interessate e annotata, a cura delle amministratrici, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalle amministratrici, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino le socie con propria decisione.

Le amministratrici nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuove socie.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIA

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, le socie sono obbligate:

- a) al versamento, con le modalità e nei limiti fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta delle amministratrici;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio delle socie è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio della socia ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIA

La qualità di socia si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se la socia è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento o liquidazione se la socia è diversa da persona fisica.

ART. 10 - RECESSO DELLA SOCIA

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere la socia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Le amministratrici devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, le amministratrici devono darne immediata comunicazione alla socia, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socia ordinaria e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,

con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessata, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti della socia:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare alla socia un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte delle amministratrici con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione la socia può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura delle amministratrici.

ART. 12 - DELIBERE DI RECESSO E DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate alle socie destinatarie mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra le socie e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, di cui agli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE

Le socie recedute od escluse hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21 comma 4°, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente alla socia, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 - MORTE DELLA SOCIA

In caso di morte della socia, gli eredi o legatari della socia defunta hanno diritto di

ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari della socia deceduta dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione della socia deceduta previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste nell'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DELLE SOCIE CESSATE

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore delle socie recedute od escluse o degli eredi della socia deceduta, ove questo non sia stato richiesto entro i 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Le socie escluse per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

La socia che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, la socia uscente è obbligata verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi della socia defunta.

TITOLO IV SOCIE SOVVENTRICI

ART. 16 - SOCIE SOVVENTRICI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammesse alla cooperativa socie sovventrici, di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1992, n. 59.

ART. 17 - CONFERIMENTO E AZIONI DELLE SOCIE SOVVENTRICI

I conferimenti delle socie sovventrici possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ART. 18 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DELLE SOCIE SOVVENTRICI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni delle sovventrici possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dalla socia che intende trasferire i titoli, le amministratrici provvederanno ad indicarne altra gradita e, in mancanza, la socia potrà vendere a chiunque.

La socia che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e le amministratrici devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 19 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate alle socie sovventrici deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione delle socie cooperative sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per le socie ordinarie;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche socie cooperative, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti alle socie sovventrici non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutte le socie.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti delle socie sovventrici verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti ad essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti delle sovventrici in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dalle socie ordinarie.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20 - RECESSO DELLE SOCIE SOVVENTRICI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, alle socie sovventrici il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente

articolo.

Alle socie sovventrici non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per le socie cooperatrici.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART 21 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dalle socie ordinarie, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00. Le quote complessivamente detenute da ciascuna socia non possono essere superiori ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dalle socie sovventrici, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate alle socie recedute o escluse ed agli eredi di socie decedute;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dalle socie ai sensi del precedente art. 8 del presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra le socie né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dalle socie entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. La richiesta di finanziamenti alle socie viene deliberata dall'assemblea ordinaria delle socie.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari, secondo le norme dettate dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, e con l'osservanza delle altre norme di legge e regolamentari vigenti.

L'assemblea speciale dei possessori di titoli obbligazionari è disciplinata ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile.

ART. 22 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione alle amministratrici con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, la socia è libera di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socia.

Il provvedimento che nega alla socia l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego la socia entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia con l'1 gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dalle amministratrici nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nel rispetto degli stessi termini di cui sopra, l'assemblea delle socie delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra le socie non cooperatrici.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi alle socie non cooperatrici nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari delle socie non cooperatrici.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili alle sole socie finanziatrici nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 24 - RISTORNI

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascuna socia;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno alle singole socie, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la socia stessa secondo quanto previsto in apposito regolamento interno.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 25 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea delle socie;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

ART. 26 - L'ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o altri mezzi idonei eventualmente previsti da regolamento interno approvato dall'assemblea, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentate tutte le socie con diritto di voto e la maggioranza delle componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia ciascuna delle intervenute può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

ART. 27 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- 1) nomina e revoca le amministratrici e ne determina il compenso;
- 2) approva il bilancio e destina gli utili;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate alle socie sovventrici stabilendone gli importi e le caratteristiche, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) delibera sulle emissioni di azioni a partecipazione cooperativa;
- 5) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità delle amministratrici;
- 8) procede alla eventuale nomina dei sindaci e della presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto a cui è demandato il controllo contabile e ne determina i compensi;
- 9) delibera su tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dall'art. 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che le amministratrici lo credano necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tante socie che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutte le socie sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta al consiglio di amministrazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta delle socie non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta delle amministratrici o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti delle socie aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 29 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 30 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritte nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in ritardo nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascuna socia persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci persone giuridiche hanno anch'essi un voto.

Per le socie sovventrici si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Le socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un'altra socia avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socia cooperatrice o sovventrice, e che non sia amministratrice o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascuna socia non può rappresentare più di una socia.

La socia imprenditrice individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla presidente dell'organo di amministrazione ed in sua assenza dalla vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 32 – AMMINISTRATICI

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione delle socie al momento della loro nomina, da una amministratrice unica o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione delle socie provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratrice unica o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra le socie cooperative, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione delle socie approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno la presidente e la vice presidente.

ART. 33 - COMPITI DELLE AMMINISTRATICI

Le amministratrici sono investite dei più ampi poteri per la gestione della società,

esclusi solo quelli riservati dalla decisione delle socie dalla legge.

Le amministratrici possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione delle socie e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le socie ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire alle amministratrici e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 34 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'organo amministrativo è convocato dalla presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle amministratrici.

La convocazione è fatta dalla presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che le amministratrici e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle amministratrici in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 35 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratrici, le altre provvedono a sostituirle nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza delle amministratrici, quelle rimaste in carica devono ricorrere alla decisione delle socie per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratrice unica o di tutte le amministratrici, il ricorso alla decisione delle socie deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratrice unica o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione delle socie e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 36 - COMPENSI ALLE AMMINISTRATICI

Spetta alla decisione delle socie determinare i compensi dovuti alle amministratrici e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto alle amministratrici, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuna di esse.

ART. 37 - RAPPRESENTANZA

L'amministratrice unica o la presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratrice unica o la presidente perciò sono autorizzate a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Esse hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,

ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento della presidente, tutti i poteri a lei attribuiti spettano alla vice presidente.

L'amministratrice unica o la presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altre amministratrici oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 38 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione delle socie, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione delle socie.

Devono essere nominati con decisione delle socie due sindaci supplenti.

La presidente del collegio sindacale è nominata con decisione delle socie.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione delle socie che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esse sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione delle socie all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora il collegio sia costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia, il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e ss., cod. civ., può essere esercitato dal collegio stesso.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 39 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili o quando si ritenga opportuno separare le funzioni del controllo legale e di merito da quello contabile, l'assemblea può provvedere a conferire l'incarico del controllo contabile della società ad un revisore contabile o ad una società di revisione che siano iscritti nell'apposito registro istituito presso il ministero di giustizia.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409-quinquies cod. civ..

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora l'assemblea dei soci nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società: si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies cod. civ..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, co. 2, cod. civ..

TITOLO VI CONTROVERSIE

ART. 40 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra socia o tra socie e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socia;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socia;
- c) le controversie da amministratrici, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di socie, anche non cooperative. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte delle nuove socie e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratrice, componente del collegio sindacale o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 41 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di tre, qualunque sia il valore della controversia in oggetto.

Gli arbitri sono tutti nominati dal presidente della Confederazione Regionale Veneta Cooperative Italiane, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e comunicatagli tramite lettera raccomandata A.R.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del collegio arbitrale, parimenti, avverrà a cura del presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale, adito dalla parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra socie è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. N. 5/2003.

Gli arbitri, in procedimento rituale, decidono secondo diritto.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 42 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione della socia, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 43 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 45 - REGOLAMENTI

Per disciplinare ulteriormente il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la società e le socie determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le amministratrici potranno elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Il presente statuto fa salvi i regolamenti in vigore al momento della sua approvazione.

ART. 46 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 47 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" e dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.